



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 1-2019
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

27



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIV – n. 1-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

Fabio Balsamo, Caterina Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

La tutela del sistema penale tra identità individuale e cultural defense

VERA VALENTE

SOMMARIO: 1. *L'attualità del tema: tra globalizzazione e multiculturalismo* – 2. *L'assetto normativo dei sistemi di culture* – 3. *Conflitto normativo improprio e valore della cultural defense nell'ordinamento penale* – 4. *Reati ad elevata offensività ed irrilevanza del motivo culturale. I casi di maltrattamenti e violenze familiari* – 5. *I margini di una valutazione culturale* – 6. *Le altre "nicchie" in cui valorizzare la motivazione culturale* – 7. *Il criterio direttivo*

1. Introduzione: tra globalizzazione e multiculturalismo

La globalizzazione¹ e il multiculturalismo della società contemporanea, in cui ormai «hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse²», stanno ponendo all'ordinamento giuridico e, in specie, al diritto penale una sfida inedita.

I recenti flussi migratori hanno posto in discussione la tavola valoriale su cui si fondava l'ordinamento, alle prese con una molteplicità di norme sociali di comportamento. Essi hanno sconfessato, cioè, l'«incanto confortevole dell'assolutezza³» di una società «compatta, omogenea ed indifferenziata al

¹ Sulle interazioni tra globalizzazione e religione, cfr. PASQUALE LILLO, *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2002; NICOLA COLAIANNI, *La laicità al tempo della globalizzazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2009.

² Corte Cost. 18 ottobre 1995, n.440. Il pluralismo religioso sarebbe un *dato storico permanente*, che, tuttavia, «oggi si mostra come una questione nuova, problematica, che interroga il diritto sotto diversi punti di vista, il più stringente dei quali richiama la necessità di trovare regole idonee ad assicurare non solo una coesistenza, ma una convivenza giusta e pacifica» secondo PIERLUIGI CONSORTI, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di ANTONIO FUCILLO, Giappichelli, Torino, 2008, p. 99.

³ ROBERTO BARTOLI, *Multiculturalismo: disincanto o disorientamento del diritto?* in *Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà*, a cura di GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, CARMELA PIEMONTESE, EMMA VENAFRO, Giappichelli, Torino, 2007, p. 94. Risuonano ormai lontane le parole del Guardasigilli al Codice Rocco, specchio di uno «Stato (...) un'unità non solo sociale, ma altresì etnica, legata da vincoli di razza, di lingue, di costumi, di tradizioni storiche, di moralità, di religione», in

suo interno⁴» e reso labili i confini nazionali, che, lungi dal rispecchiare la tradizionale geografia delle confessioni religiose⁵, vengono sostanzialmente rimodellati dal continuo fluire di individui e gruppi provenienti da luoghi e culture profondamente diverse, sì da revocare in dubbio la capacità di ciascuno Stato di essere ancora «*patria etica* per tutti i suoi consociati⁶».

2. L'assetto normativo dei sistemi di culture

Le rivendicazioni di statuti particolari promananti dall'appartenenza cultural-religiosa rischiano di rendere problematica la convivenza dei consociati all'interno del medesimo contenitore giuridico⁷. Per questo, le odierne democrazie costituzionali dovrebbero cercare un nuovo paradigma, diverso sia dalla *laïcité de combat* che dal modello *londonistan*⁸, per realizzare l'universalismo dell'uguaglianza e dei diritti culturali di volta in volta invocati.

Come è noto, essi si compendiano nella formula contenuta nell'art. 27 del Patto di New York sui diritti civili e politici⁹, che per la prima volta sancisce l'obbligo in capo agli Stati nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche di garantire a ciascun appartenente il diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del gruppo¹⁰. La norma richiama il diritto a patrimoni cul-

Codice penale. Relazione al Re del Ministro Guardasigilli, in *G.U.*, 26 ottobre 1930, n. 251.

⁴ CRISTINA DE MAGLIE, *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in *Scritti per Federico Stella* a cura di MARIO BERTOLINO, GABRIO FORTI, Jovene, Napoli, 2007, p. 4.

⁵ FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in *Religioni e sistemi giuridici*, a cura di FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, CESARE MIRABELLI, VALERIO ONIDA, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 88. Cfr. altresì GIUSEPPE CASUSCELLI, *Stati e religioni in Europa: problemi e prospettive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2009, p.1.

⁶ FORTUNATO FRENI, *Flussi migratori, religione e diritto nella polis euro-mediterranea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 35/2012, p. 2. Sui «processi di esportazione di regole comportamentali oltre i confini, per così dire, naturali delle «terre della fede»», cfr. GAETANO DAMMACCO, *La condizione della donna nel diritto delle religioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2007.

⁷ SILVIO FERRARI, *Religioni, Diritto e Conflitti sociali*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 2007, p. 46 ss.

⁸ Per una riflessione sui diversi modelli di laicità, *ex multis*, cfr. NICOLA COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose*, Il Mulino, Bologna, 2006; FRANCESCO ALICINO, CLAUDIA CIOTOLA, *Laicità in Italia e in Europa. Intersezioni simboliche*, Apes, Roma, 2012.

⁹ *Patto internazionale sui diritti civili e politici* adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con legge del 25 ottobre 1977, n.881.

¹⁰ Perplesso sulla categorializzazione di simili diritti, PIERLUIGI CONSORTI, *Pluralismo religioso*,

turali differenziati, in una accezione ampia, in cui le culture integrano le cornici entro le quali si svolge il divenire dell'identità individuale e di gruppo¹¹, sistemi, o *ragnatele*¹², di senso «tramite i quali una persona o un gruppo esprime la propria umanità e i significati che dà alla propria esistenza e al proprio sviluppo»¹³. La medesima accezione è utilizzata nei successivi atti internazionali, fino alla Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, che ha richiamato la Dichiarazione Universale UNESCO sulla diversità culturale del 2001, a tutela di «un insieme dei distinti aspetti presenti nella società o in un gruppo sociale, quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita». L'esercizio di tali diritti si estrinseca, dunque, nella possibilità di rivendicare «tradizioni e pratiche comunitarie che si ritengano volta a volta necessarie alla formazione e al mantenimento dell'identità personale¹⁴».

Sovente, tuttavia, emerge una differenziazione tale da incidere sulle basi valoriali condivise che sorreggono l'ordinamento¹⁵, in specie nei suoi rapporti con l'Islam, che «evidenzia formazioni sociali dotate di peculiari connotazioni culturali. Dotate cioè di norme e regole di condotta foriere talvolta di antinomie, soprattutto se rapportate ai presupposti di uno stato liberale, laico e costituzionale¹⁶».

Come si vedrà, la questione si acuisce soprattutto in ambito penale, allorché singoli o gruppi isolati non si limitino solo a chiedere il rispetto della propria fede religiosa o delle proprie usanze, ma avanzino istanze pubbliche di riconoscimento della propria identità culturale¹⁷ o pretendano di riprodurre comportamenti e consuetudini che riflettono un universo inedito e che possono entrare in conflitto con i principi o le regole giuridiche tipiche degli

cit., pp. 206-207.

¹¹ NICOLA COLAIANNI, *Introduzione*, in *Immigrazione e pluralismo culturale religioso. La puglia alla prova della nuova geografia religiosa*, a cura di SIMONA ATTOLLINO, VERA VALENTE, Cacucci, Bari, 2013. Cfr. ID., più di recente, *Diritti, identità, culture*, in *Questione Giustizia*, settembre 2018.

¹² CLIFFORD GEERTZ, *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna, 1987, p.51.

¹³ Interessante la consonanza con i termini della Dichiarazione di Friburgo del 7 maggio 2007, seppur priva di rilevanza formale, atteso il tenore del preambolo che definisce i diritti culturali come «*espressione ed esigenza della dignità umana*».

¹⁴ JURGEN HABERMAS, *Dalla tolleranza alla democrazia*, in *Micromega*, 2003, n.5, p. 326. Cfr. CIRO GRANDI, *A proposito di reati culturalmente orientati*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2011, p.11.

¹⁵ CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea, legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2015, p.193.

¹⁶ FRANCESCO ALICINO, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni «altre» e degli ateismi*, Cacucci, Bari, 2013, p. 141.

¹⁷ LETIZIA MANCINI, *Società multiculturale e diritto italiano. Alcune riflessioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, pp. 73-74.

ordinamenti occidentali¹⁸.

3. *Conflitto normativo improprio e valore della cultural defense nell'ordinamento penale*

La questione del rilievo ascrivibile dal diritto penale alla diversità culturale involge un conflitto improprio¹⁹ tra norme, perché riguarda condotte, tenute in Italia da soggetti appartenenti a culture diverse, che integrano reato incriminato dalla norma penale nel nostro ordinamento, nonostante siano facoltizzate, condivise o, addirittura, talora imposte dalla cultura di provenienza²⁰; sicché essi chiedono che il motivo dell'agire sia valutato alla stregua di una tavola valoriale non coincidente con quella del diritto o della cultura di maggioranza²¹.

Occorre chiedersi, pertanto, quale sia il limite entro cui accogliere una tradizione cultural-religiosa, asseritamente richiamata in una molteplicità di fattispecie, integranti, ad esempio, violenze in famiglia, reati a difesa dell'onore, reati di riduzione in schiavitù, reati contro la libertà sessuale o la persona, sino ai più recenti reati di terrorismo, in cui assume precipuo rilievo anche il *background* dell'agente.

Nel valutarli, occorre temperare, da una parte, l'esigenza dell'ordinamento di presidiare il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, l'interesse ad una adeguata tutela della vittima del reato, quello alla sicurezza ed all'ordine pubblico, e, dall'altra, il diritto dell'agente ad una valutazione del movente culturale²². Di certo, ignorare le differenze, in ossequio ad un principio di uguaglianza formale di fronte alla legge, comporterebbe il rischio di un'ingiustizia sostanziale²³. Occorre piuttosto trovare il giusto contempe-

¹⁸ GIOVANNI CROCCO, *Sistema penale e dinamiche interculturali ed interreligiose*, in *Diritto e religioni*, 2015, n. 1, p. 109.

¹⁹ ROBERTO GAROFOLI, *Manuale di diritto penale*, Nel diritto, Roma, 2013, p. 711.

²⁰ Cfr. FABIO BASILE, *Immigrazione e reati 'culturalmente motivati'. Il diritto penale nelle società multiculturali europee*, Cuem, Milano, 2008; CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Ets, Pisa, 2010; ALESSANDRO BERNARDI, *Il «fattore culturale» nel sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2010.

²¹ Del resto, anche il diritto assume una determinata tavola di valori. Cfr. FABIO BASILE, *Immigrazione e reati 'culturalmente motivati'*, cit. p. 132, sulla definizione di *norme contenenti elementi normativi c.d. culturali*, quali ad es., il comune senso del pudore, il pubblico scandalo, la pubblica decenza, il cui significato dipende da una *interpretazione culturalmente mutevole*.

²² RITA BENIGNI, *Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2008, p. 42.

²³ Tale opzione, secondo MARIO RICCA, «Multireligiosità», «multiculturalità», «reazioni dell'or-

ramento «tra regole nate in contesti diversi tra loro [...] e la correlata pretesa di riconoscimento di identità che il rispetto delle regole di libertà proclamate dagli ordinamenti civili reclamerebbe come logica conseguenza²⁴».

Se nella dottrina americana, dalla lunga tradizione multiculturale, è ormai assodato²⁵ che

«a cultural defense maintains that persons socialized in a minority or foreign culture, who regularly conduct themselves in accordance with their own culture's norms, should not be held fully accountable for conduct that violates official law, if that conduct conforms to the prescriptions of their own culture²⁶»,

il nostro ordinamento deve misurarsi nella ricerca di tutte le *nicchie* ove possa valorizzare la motivazione culturale della condotta²⁷ all'interno della teoria del reato.

L'ordinamento italiano, per vero, manca di una legge generale sul multiculturalismo, sulla scia del *Multicultural Act* canadese²⁸, così come di uno strumento generale di diritto penale, come *l'eccezione culturale*, coniata dal codice penale peruviano, che ha formalmente introdotto la scriminante dell'«*errore di comprensione culturalmente condizionato*²⁹».

L'unica normativa di settore, in effetti, è quella che espressamente criminalizza le mutilazioni genitali, con l'introduzione dell'art. 583 bis c.p. ad opera della legge 2006, n. 7 ed una valutazione decisamente *contra reum* del momento culturale³⁰.

dinamento». Tre segnava per il diritto interculturale, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, cit., p. 169, «rischia di far confinare l'indifferenza dell'ordinamento italiano per la differenza di cultura con l'ingiustizia».

²⁴ PIERLUIGI CONSORTI, *Pluralismo religioso*, cit., p. 198.

²⁵ Tutte le concettualizzazioni sul tema risalgono a partire dal *leading case* di Fumiko Kimura ed alla peculiare pratica giapponese dell'*okayo-shinju*.

²⁶ PAUL J. MAGNARELLA, *Justice in a Culturally Pluralistic Society: the Cultural Defense on Trial*, in *Journal of Ethnic Studies*, n. 19, 1991, p. 67. Cfr. CRISTINA DE MAGLIE, *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, cit., CARLO SORIO, *I reati culturalmente motivati: la cultural defence in alcune sentenze statunitensi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, (www.statoe_chiese.it), novembre 2008; FABIO BASILE, *Diritto penale e società multiculturale: teoria e prassi della c.d. cultural defence nell'ordinamento statunitense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, (www.statoe_chiese.it), luglio 2009.

²⁷ CIRO GRANDI, *A proposito di reati culturalmente orientati*, cit., p. 9.

²⁸ Cfr. il *Canadian Multiculturalism Act*, R.S.C., 1985, c. 24 (4th Supp.) «*an Act for the preservation and enhancement of multiculturalism in Canada*» del 1988.

²⁹ Cfr. l'art. 15 del codice penale peruviano, introdotto nel 1991, a norma del quale «colui che per la sua cultura o tradizioni commette un fatto punibile senza capire il carattere delittuoso del proprio comportamento o determinarsi conformemente a tale comprensione, sarà esente da responsabilità. Quando per la stessa ragione, tale possibilità sia diminuita, si attenerà la pena».

³⁰ PIERLUIGI CONSORTI, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regola-*

Eppure, esso permea in modo trasversale una molteplicità d'istituti penalistici, quali la tipicità, l'antigiuridicità, la colpevolezza, oltre che personalizzazione e commisurazione della pena. In questo, le istanze multiculturali possono essere valorizzate soprattutto attraverso gli spazi di discrezionalità concessi al giudice in sede di valutazione della fattispecie concreta³¹.

Una prima opzione, in astratto, potrebbe consistere nel riconoscere un rilievo *scriminante* al diritto contemplato dalla cultura di provenienza ed applicare la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, la c.d. *esimente culturale*, attraverso cui valorizzare la consuetudine propria della cultura di provenienza del soggetto agente. Tuttavia, la giurisprudenza ha disatteso questa tesi, evidenziando come, ai sensi dell'art 8 Disposizioni Preliminari c.c., la consuetudine, quale sarebbe quella in uso in determinate comunità culturalmente differenti, può avere rilievo esimente soltanto quando sia richiamata dalla legge, e non anche quando sia *praeter legem* o addirittura *contra legem*, come nel caso in cui facoltizzi una condotta che l'ordinamento nazionale *esplicitamente* prevede come reato³².

Ulteriori possibilità di valutazioni *pro reo* potrebbero riguardare la *ignoranza inevitabile della legge penale* o, ancora, il coefficiente psicologico del reato, nel senso che il conflitto di norme, in specie quella incriminatrice nazionale e quella culturale, non consentirebbe al soggetto di avere consapevolezza dell'effettivo disvalore sociale o penale della condotta ed escluderebbe il dolo del reato, sicché egli dovrebbe essere assolto, non per difetto di tipicità, ma per *difetto dell'elemento soggettivo*.

In realtà, sia il legislatore che l'interprete sono molto più disposti a valorizzare il movente culturale qualora si tratti di comportamenti connotati da un modesto contenuto offensivo.

4. *Reati ad elevata offensività ed irrilevanza del motivo culturale. I casi di maltrattamenti e violenze familiari*

Alla luce del criterio ermeneutico, costituzionalmente e convenzionalmente orientato, della «centralità della persona umana, quale principio unificatore

menti condominiali nella società multiculturale, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiase.it), ottobre 2009.

³¹ ELISA OLIVITO, *Giudici e legislatori di fronte alla multiculturalità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiase.it), maggio 2011.

³² Cfr. Corte cass., novembre 2012, n. 37638, su ipotesi di accattonaggio ai minori ad opera di appartenenti all'etnia rom.

in grado di armonizzare le differenti culture coesistenti nella nostra società», infatti, «qualora vengano in rilievo i c.d. delitti naturali, lesivi dei diritti fondamentali della persona», la giurisprudenza tende a negare una rilevanza scriminante alle motivazioni di carattere culturale o religioso³³.

In tema di maltrattamenti in famiglia, ad esempio, la Cassazione ha esplicitamente escluso si possa prendere in considerazione un *diverso* concetto delle potestà maritali, sancendo che «non assumono rilievo rivendicazioni, asseritamente rinvenienti dall'appartenenza confessionale, di particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme alla base dell'ordinamento giuridico italiano, considerato che la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia, nonché il principio di uguaglianza e di pari dignità sociale costituiscono sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili³⁴».

Lo sbarramento verticale insito nell'elevato grado di offensività della condotta, peraltro, non è temperato neanche dal fatto che la norma culturale possa trovare riscontro in una corrispondente norma di diritto positivo vigente nell'ordinamento giuridico del paese di provenienza del soggetto agente.

Sempre in tema di maltrattamenti in famiglia e violenze intraconiugali, la giurisprudenza di legittimità, infatti, è ferma nel negare qualsivoglia rilievo esimente al preteso esercizio di un diritto correlato a facoltà riconosciute dallo Stato di provenienza³⁵. In questo senso, ad esempio, è pervenuta a plurime condanne nei confronti di cittadini di origini marocchine, che, nell'ambito di matrimoni combinati, avessero preteso rapporti sessuali dalle mogli dissenzienti, costringendole con la forza. In tutte le fattispecie esaminate, la Corte ha ritenuto palesemente irrilevante che il diritto marocchino, da cui pure civilisticamente sono disciplinati tali matrimoni, non preveda come reato la violenza sessuale intraconiugale, poiché deve trovare applicazione la legge italiana, trattandosi di condotte tenute in Italia.

Per vero, come nel caso delle mutilazioni rituali, occorre precisare che talvolta le condotte che si pretende di tenere esprimono un retaggio meramente

³³ Ricostruisce l'orientamento sostanzialmente omogeneo, dinanzi all'eterogeneità delle fattispecie criminose riconducibili alla categoria dei reati culturalmente orientati, DEBORA TRIPPICIONE, *Il multiculturalismo nella giurisprudenza penale della CORTE DI CASSAZIONE*, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Rassegna della giurisprudenza di legittimità, Anno 2018*, pp. 181 ss.

³⁴ CORTE DI CASSAZIONE, 5 novembre 2002, n. 55.

³⁵ CORTE DI CASSAZIONE, 29 gennaio 2015, n. 14960.

etnico culturale³⁶.

Anche l'ordinamento marocchino, infatti, riconosce espressamente un'assoluta pari dignità ed eguaglianza ontologica tra uomo e donna; eppure i contenuti giuridici si confondono con quelli teologici e consuetudinari e, quindi, con questioni di ordine culturale, sociale, economico e politico, tanto che gli esiti del IV rapporto Unpd sul "nuovo ruolo delle donne nel mondo arabo" rendono un mondo proteiforme, articolato e complesso³⁷. Del resto, lo stesso diritto musulmano classico è un «sistema giuridico plurale», caratterizzato cioè dalla pluralità delle fonti, dalla rilevanza degli usi preesistenti e da una molteplicità di interpretazioni dottrinali³⁸.

Ad esempio, la Costituzione marocchina sancisce, in linea di principio, l'uguaglianza e la non discriminazione tra uomini e donne, in particolare per quanto riguarda i diritti civili e politici, in adesione alle Convenzioni internazionali sottoscritte dal Marocco, tra le quali la *Convenzione di Copenaghen del 1979*³⁹. Per converso, nella regolazione dello statuto personale all'interno del nucleo familiare, la *Moudawana Al Usra*, approvata nel 1957 e rimasta in vigore senza modificazioni di rilievo fino al 2004, aveva continuato a prevedere una condizione di subordinazione della donna, considerata in perpetuo *minorenne ed inferiore* rispetto all'uomo, che poteva esercitare su di lei un'autorità quasi assoluta, in tutte le fasi della sua vita. Solo con la sua riforma e l'entrata in vigore del nuovo Codice nel 2004, adottato sulla scorta degli impegni internazionali e del processo di modernizzazione della zona del Maghreb, viene rimosso l'obbligo per la moglie di obbedire al marito, viene innalzata l'età per la celebrazione del matrimonio e prevista la possibilità per la donna di concludere un contratto di matrimonio anche senza il consenso del tutore (*wali*), ma, ciononostante permangono molteplici questioni irrisolte⁴⁰. Tra tali

³⁶ Su altro fronte, medesime le considerazioni di NICOLA COLAIANNI, in *Diritto pubblico delle religioni*, Il Mulino, Bologna, 2012, per quanto riguarda le mutilazioni genitali femminili, pratica tradizionale diffusa, anche ove il diritto ufficiale confligga con quello consuetudinario.

³⁷ Cfr. GAETANO DAMMACCO, *La condizione della donna nel diritto delle religioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2007.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Cfr. la *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*, ratificata dal Marocco e pubblicata sul *Bulletin Officiel* nel 2001. La ratifica è avvenuta, per vero, con talune riserve riguardo l'art. 16 della Convenzione, che sancisce l'uguaglianza di diritti e doveri dei coniugi, in specie «lo stesso diritto di contrarre matrimonio e lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con un libero e pieno consenso».

⁴⁰ Per quanto progressista e innovatore, il nuovo Codice di Famiglia resta di ispirazione *shariatica* e rientra nel quadro della normatività islamica e del rito *malekita*. Sulla «tendenza a disporre sul medesimo piano giuridico la coscienza personale, l'appartenenza religiosa, la manifestazione pubblica della fede, l'orientamento sessuale, le tradizioni religiose e le leggi dello Stato[...]elementi ordinariamente (con)fusi in nome dell'irrinunciabile identità islamica del Regno marocchino», cfr.

antonimie, il divieto in capo alla donna musulmana di sposare un uomo di un'altra religione e la grande incidenza di matrimoni combinati o forzati⁴¹ che, in moltissimi casi, finiscono per coinvolgere comunque una minore, attraverso il ricorso all'autorizzazione di un giudice marocchino, che, tuttavia, spesso integra l'unico strumento per evitare il compimento della medesima unione con la *Fatiha*, la cui celebrazione prevede la sola recitazione della prima *Sura* del Corano, senza alcuna registrazione notarile del contratto matrimoniale e, dunque, senza alcuna tutela legale della parte debole del rapporto⁴².

L'ordinamento italiano, invece, conferma una assoluta intransigenza nella tutela dei diritti inviolabili della persona. Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69⁴³ che detta espressamente una serie di misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati. In particolare, ha introdotto nel codice penale il delitto di costrizione al matrimonio o all'unione civile, così incriminando chiunque con violenza o minaccia ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre un matrimonio, anche in un Paese estero. La fattispecie è dunque posta a tutela dell'oggettività giuridica della libertà personale del soggetto passivo, intesa quale diritto inviolabile a non essere posti in una situazione di soggezione ad un potere alieno, in linea con l'interpretazione della Corte penale internazionale, che vi ravvede «atti inumani diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica e mentale» della vittima ed in ossequio a tutte le risoluzioni europee, che, ad esempio sanciscono che i diritti delle donne «non possono essere limitati con il pretesto di interpretazioni religiose,

FRANCESCO ALICINO, *La libertà religiosa nella nuova costituzione del Marocco*, in *AIC, Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 4, 2013, p. 5; HOURIA ALAMI M'CHICHI, *Culture politique dominante e question de genre*, in *Femmes e champ politique*. Atti del convegno internazionale organizzato dall'associazione Féminin Pluriel, Rabat, 13-14/6/2002, secondo cui «la definizione di cittadinanza in Marocco deve essere compresa attraverso questa realtà che fa dell'Islam il punto di ancoraggio essenziale della cultura politica dominante e della modernità una scelta politica contemporanea».

⁴¹ Cfr. i dati del Ministero della Giustizia pubblicati ed il rapporto UNICEF, *Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm*.

⁴² Cfr., similmente all'Algeria, ROBERTA ALUFFI BECK-PECCOZ, *Le strutture familiari nel Maghreb, tra diritto religioso e diritto civile*, in *I diritti cultural-religiosi dall'Africa all'Europa*, a cura di FRANCESCO ALICINO, FEDERICA BOTTI, Giappichelli, Torino, 2012, secondo cui «tutte le disposizioni di maggior favore per la donna rispetto alle regole tradizionali sono applicabili solo ai matrimoni la cui esistenza può essere debitamente provata»; M. LOUKILI, *La nuova Moudwana marocchina: una riforma nella continuità*, in AA.VV., *Persone Famiglia Diritti riforme legislative nell'africa mediterranea*, a cura di ROBERTA ALUFFI BECK-PECCOZ, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 37 ss.; ELISA OLIVITO, *Primi spunti di riflessione su multiculturalismo e identità culturali nella prospettiva della vulnerabilità*, in *Politica del diritto*, n. 1, 2007, p. 72 ss.

⁴³ Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza e di genere

di tradizioni culturali, di costumi o di legislazioni⁴⁴», sino alla più recente *Convenzione di Istanbul*⁴⁵ che esplicitamente riconosce la violenza sulle donne quale violazione dei diritti umani.

In particolare, il disegno di legge⁴⁶ faceva esplicito riferimento, nella descrizione delle modalità della condotta, al far «leva su precetti religiosi», sembrando sottintendere la natura di *reato culturale* del delitto in questione ed altresì escludere *iuris et de iure* ogni efficacia scriminante del consenso del nubendo, nella considerazione che l'intensa pressione sociale e l'influenza del gruppo culturale di appartenenza rendano difficilmente spiegabile un consenso effettivamente libero.

In ogni caso, come detto, in tali fattispecie la giurisprudenza nazionale ha precorso i tempi del Legislatore e si è già attestata nel ritenere irrilevanti le giustificazioni addotte in nome di presunte diversità culturali nel rapporto coniugale, che porterebbero al sovvertimento del principio dell'obbligatorietà della legge penale e all'affievolimento della tutela di un diritto assoluto e inviolabile dell'uomo⁴⁷.

Parimenti, ha, inoltre, escluso qualsiasi incidenza scriminante del credo religioso sul reato di maltrattamenti in famiglia. Ad avviso della Corte, infatti, non sussiste alcun nesso indissolubile tra il reato di maltrattamenti in famiglia e la fede islamica dei coniugi che, tra l'altro, «ove pure non sancisca la parità dei sessi nel rapporto coniugale, non autorizza i maltrattamenti da parte del marito e, anzi, pone a fondamento della sua autorevolezza proprio il dovere di astenersene⁴⁸».

⁴⁴ Cfr. *Risoluzione del Parlamento europeo su donne e fondamentalismo* del 13 marzo 2002 o, ancora, la *Raccomandazione n. 1450 del 2000 del Consiglio d'Europa* in materia di protezione della donna in base alla quale «i matrimoni forzati sono esplicitamente annoverati tra le pratiche religiose o tradizionali incompatibili con i diritti e le libertà fondamentali della donna, che gli Stati membri sono sollecitati a prevenire e reprimere».

⁴⁵ Cfr. la Legge 27 giugno 2013, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*.

⁴⁶ Cfr. il *Pre-trial Brief, The Prosecutor v. Dominic Ongwen*, presentato alla Corte penale internazionale il 16 settembre 2018.

⁴⁷ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, 14 aprile 2016, n. 35482 o, ancora, CORTE DI CASSAZIONE, 5 giugno 2015, n. 37364. Del resto, già CASSAZIONE PENALE, 7 dicembre 1993 n. 3114 aveva palesato il rischio di «conseguenze aberranti della «generalizzazione» del principio dell'ignoranza scusabile della legge del paese ospitante, invocata in base alla diversità della tutela penale rispetto al paese d'origine» nel caso di un uomo marocchino congiuntosi carnalmente minore affidatagli dalla madre e che aveva sostenuto la scusabilità dell'ignoranza in quanto la condotta punita era considerata, viceversa, lecita in Marocco.

⁴⁸ DEBORA TRIPPICIONE, *Il multiculturalismo nella giurisprudenza penale della CORTE DI CASSAZIONE*, cit. Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, 26 marzo 2009, n. 245185, secondo cui «le convinzioni religiose dei mariti sono ininfluenti quando si tratta di valutare i loro comportamenti».

5. I margini di una valutazione culturale

Nell'esigenza di armonizzare le diverse istanze culturali al fine di garantirne la pacifica coesistenza, dunque, il principio di uguaglianza dinanzi alla legge e pari dignità sociale riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione assurge a strumento, costituzionalmente orientato, per il concreto mantenimento di una società civile e multi-etnica, in grado di fondare l'obbligo giuridico, in capo a chiunque vi si inserisca, di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano.

Ciò «esclude che possa riconoscersi la buona fede di chi, consapevole di essersi trasferito in un paese ed in una società in cui convivono culture e costumi differenti dai propri, presume di avere il diritto, non riconosciuto da alcuna norma del diritto internazionale, di proseguire in condotte che, seppure ritenute lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza e, comunque, accettabili secondo la propria formazione culturale, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere⁴⁹».

Tali considerazioni sono state suffragate dalla più recente giurisprudenza di legittimità⁵⁰ che, proprio in considerazione del riconoscimento di una «categoria di reati culturalmente orientati», ribadisce la necessità di un approccio esegetico che abbia in considerazione il mutamento del costume e sentire sociale in continuo divenire.

A questo fine, la pronuncia in esame traccia dei criteri ermeneutici per la valutazione dell'incidenza della matrice culturale sulla consapevolezza dell'agente, sicché sarà necessario apprezzare la natura della norma culturale in adesione alla quale è stato commesso il reato, se di matrice religiosa o giuridica (come accadrebbe se la norma culturale trovasse un riscontro anche in una corrispondente norma di diritto positivo vigente nell'ordinamento giuridico del Paese di provenienza dell'immigrato), del carattere vincolante della norma medesima (se rispettata in modo omogeneo da tutti i membri del gruppo culturale o, piuttosto, desueta e poco diffusa anche in quel contesto), il grado di inserimento dell'immigrato nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d'arrivo ovvero il suo grado di perdurante adesione alla cultura d'origine⁵¹.

⁴⁹ DEBORA TRIPICCIÓN, *Il multiculturalismo nella giurisprudenza penale della CORTE DI CASSAZIONE*, cit. In tal modo, si bilancia l'esigenza di tutelare i beni giuridici presidiati dall'ordinamento con «l'interesse degli stranieri a non essere *ex abrupto* sottomessi a delle consuetudini ad essi ignote fino al momento dell'ingresso nello Stato». Cfr. FRANCESCO CARINGELLA, FRANCESCA DELLA VALLE, MICHELE DE PALMA, *Manuale di diritto penale*, Dike, Roma, 2013, p. 607.

⁵⁰ CORTE DI CASSAZIONE, 2 luglio 2018, n. 29613.

⁵¹ FABIO BASILE, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in

6. Le altre “nicchie” in cui valorizzare la motivazione culturale

Ove siffatto test culturale fallisca, ribadita l'impossibilità per il sistema penale di abdicare alla punizione di fatti che ledano o mettano in pericolo beni di preminente rilevanza, fermo il disvalore e l'illiceità oggettiva della condotta criminosa commessa, il giudice non può neanche prescindere *sic et simpliciter*, nel suo scrutinio, dalle ragioni soggettive dell'agire in termini di «riferimenti culturali, nazionali e religiosi⁵²».

Innanzitutto, pertanto, è possibile riconoscere rilievo penale alla diversità culturale ai fini della *personalizzazione della pena*, in sede, solo ed esclusivamente, di commisurazione in concreto, in applicazione degli indici di cui all'art. 133 c.p., «come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio di uguaglianza), quanto attinenti direttamente alla materia penale⁵³».

Ancora, la giurisprudenza ha apprezzato il contesto socio-culturale di appartenenza del reo, in sede di *esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi*, nel caso di un padre che aveva cercato di uccidere la figlia, perché aveva disonorato l'intera famiglia e violato i precetti dell'Islam, perché, non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa. Atteso che detta aggravante è pacificamente ritenuta sussistente quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante l'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale⁵⁴, la Cassazione conclude che, per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, nondimeno gli stessi non possono essere definiti futili, né lievi né banali⁵⁵.

Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, (www.statoechiese.it), 30/2018, secondo cui la sentenza fornisce «talune «coordinate generali» per affrontare i vari casi di reati culturalmente motivati»; BALDASSARRE PASTORE, *Multiculturalismo e processo penale*, in *Ragion pratica*, n. 1, 2013, p. 97 ss.

⁵² CORTE DI CASSAZIONE, 18 febbraio 2010, n.6587.

⁵³ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, 24 giugno 1992, n. 299 in *Giurisprudenza costituzionale*, XXXVII, 1992, pp. 2262-2263.

⁵⁴ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, 5 novembre 2010, n. 39261.

⁵⁵ CORTE DI CASSAZIONE, 18 dicembre 2013, n. 51059. Cfr. FABIO BASILE, *Divergenze teoriche e difficoltà pratiche in sede di applicazione dell'aggravante dei «futili motivi»*, in particolare in caso di reati c.d. culturalmente motivati, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica

Siffatte considerazioni evidenziano come le diversità culturali e religiose mettono in crisi «tutte le categorie di funzione della pena tradizionalmente intesa⁵⁶» ed imporrebbero un approccio diverso da quello esclusivamente repressivo.

Quest'esigenza s'è palesata, ancora più di recente, a fronte dell'emergenza terroristica⁵⁷ che, da un lato, ha posto la questione del contemperamento tra istanze di sicurezza e tutela dei diritti di libertà, in specie di libertà religiosa e, dall'altro, necessita di soluzioni più efficaci⁵⁸ di quelle meramente sanzionatorie. In tema di reati con finalità di terrorismo⁵⁹, dunque, pur rimarcando l'esigenza di «evitare torsioni del precetto penale, tenendo sempre presente che, pur configurandosi il delitto con natura di pericolo presunto, l'anticipazione della soglia di punibilità non può sfuggire alla valutazione di offensività in concreto, pur sempre demandata al giudice per tali tipologie di reato», la giurisprudenza ha ribadito che la «costituzione di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche di cui all'art. 270-bis cod. pen. non può dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico perché, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso, potendo esso costituire un collante più forte di molti altri vincoli tra sodali⁶⁰».

Ciò posto, nella consapevolezza dell'inefficacia di una risposta meramente repressiva e sanzionatoria, la giurisprudenza ha confermato che la matrice cultural religiosa della radicalizzazione, che può estrinsecarsi in attività di proselitismo o nell'adesione ad una peculiare visione positiva del combatti-

(www.statoechiase.it), n. 19/2014; GERMANA CAROBENE, *Il diritto di onore e l'aggravante dei «futili motivi» culturalmente (e religiosamente) motivata*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiase.it), n. 29/2014; che evidenzia, per vero, come nel nostro ordinamento solo la legge 1981, n. 442 ha abrogato la rilevanza penale della «causa d'onore», laddove il previgente art. 587 c.p. prevedeva la riduzione di pena per chiunque avesse ucciso moglie, figlia o sorella per difendere l'onore suo e della famiglia; LUCIANO MIAZZI, *Violenza familiare fra causa d'onore e motivo futile*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 4, 2006, pp. 67-68.

⁵⁶ ALESSANDRO BERNARDI, *Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2002, p. 530.

⁵⁷ Cfr., *ex multis*, FRANCESCO ALICINO, *Le emergenze del terrorismo islamista e le necessità dello stato laico costituzionale di diritto*, in *L'impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto*, a cura di ROBERTO MARTINO, FRANCESCO ALICINO, ANTONIO BARONE, Giuffrè, Milano, 2017.

⁵⁸ PIERLUIGI CONSORTI, *La libertà religiosa del terzo millennio: tra crisi di sicurezza e paura*, in *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, a cura di FRANCESCO DAL CANTO, PIERLUIGI CONSORTI, SAULLE PANIZZA, Pisa University Press, Pisa, 2006, p. 159.

⁵⁹ Per vero, CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit., p.62 ss., esclude tale categoria di reati dal novero dei reati culturalmente motivati.

⁶⁰ CORTE DI CASSAZIONE, 21 dicembre 2004, n. 669.

mento per l'affermazione dell'islamismo, «può costituire senza dubbio una precondizione, quale base ideologica, per la costituzione di un'associazione effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici, ma non integra gli estremi perché tale risultato possa dirsi conseguito»; sicché l'ha valutata, piuttosto, come un «presupposto di pericolosità dei soggetti interessati, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione⁶¹» e, valorizzando la clausola di cui all'art. 8, comma 5 del D.Lgs 159/2011, ha previsto un innovativo strumento di prevenzione positiva⁶², rispettoso del principio di laicità dello Stato, al fine del reinserimento sociale del proposto, mediante un percorso finalizzato alla sua de-radicalizzazione.

7. Il criterio direttivo

L'auspicio, pertanto, involge uno strumento elastico, scevro dalla «preoccupazione di dover ridiscutere i “nostri” principi e valori identitari⁶³, il quale, senza esacerbare le differenze, sia in grado di bilanciare rispetto del bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice e tutela dei diritti culturali-religiosi, tenendo in debita considerazione l'intero complesso di interessi, valori e principi che appaiono nella loro singolare irriducibilità. L'operatore del diritto dovrebbe cioè valorizzare le equivalenze di significato in chiave interculturale⁶⁴, coniugando uguaglianza e diversità, senza rinnegare i proteiformi orizzonti di senso che sono le culture e le religioni⁶⁵.

In quest'ottica, anche ai più recenti conflitti tra diritti culturali, è applicabile il principio di laicità, già valido strumento di soluzione dei conflitti multireligiosi nello spazio pubblico, e capace di fungere da «criterio direttivo delle politiche di riconoscimento delle differenze in un quadro di eguaglianza dei diritti nel mutato scenario della società multiculturale⁶⁶». Soltanto attra-

⁶¹ CORTE DI CASSAZIONE, 14 luglio 2016, n. 48001.

⁶² Cfr. il provvedimento del Tribunale di Bari, sez. Misure di Prevenzione, n. 71/2017.

⁶³ PIERLUIGI CONSORTI, *Pluralismo religioso*, cit., p. 281.

⁶⁴ MARIO RICCA, *Oltre Babele, Codici per una democrazia interculturale*, Bari, Dedalo, 2008.

⁶⁵ MARIA ROSARIA PICCINNI, *Profili di tutela della libertà religiosa nelle Costituzioni dei Paesi della riva sud del Mediterraneo e nelle Dichiarazioni arabo-islamiche sui Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2007, p. 9.

⁶⁶ NICOLA COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit. p. 43. Parla di *metodo* per la *governance* della società multiculturale GAETANO DAMMACCO, *Multiculturalismo e mutamento delle relazioni*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, cit., p. 99; FORTUNATO FRENI, *Flussi migratori*, cit., pp. 52-53. Cfr., *ex multis*, *Laicità e diritto*, a cura di STEFANO CANESTRARI, Bononia University Press, Bologna, 2007; *Valori e secolarizzazione nel diritto penale*, a cura di STEFANO CANESTRARI e LUIGI STORTONI, Bononia University Press, Bologna, 2009; FRANCESCO C. PALAZZO, *Laicità del diritto penale e de-*

verso la lente della laicità, in ossequio al regime di pluralismo confessionale e culturale⁶⁷, il diritto può riconoscere ed integrare espressioni culturali diverse, che, altrimenti, sarebbero emarginate da una secolarizzazione e da una separazione radicale⁶⁸ e garantire l'equo contemperamento tra l'individualità della coscienza (religiosa) e l'universalità della convivenza⁶⁹.

Ancora una volta, pertanto,

«la laicità [...] offre le coordinate per un corretto metodo di indagine razionale, quale canone di ermeneutica: l'interpretazione giuridica corretta – costituzionalmente orientata – sarà sempre quella “laica”, ossia capace di garantire il pluralismo, di contemperare e di implementare in massimo grado il maggior numero di interessi e valori pur in conflitto»⁷⁰.

mocrazia «sostanziale», in *Quaderni costituzionali*, 2010, pp. 437-453; VITO MORMANDO, *Religione, laicità, tolleranza e diritto penale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2, 2005, p. 651; CARLO E. PALIERO, *La laicità penale alla sfida del «secolo delle paure»*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2016, pp. 1154-1191, secondo cui la laicità intererebbe il «principio dell'ordinamento con funzione di meta-Grundnorm pre-normativa che orienta e legittima, dall'esterno, il sistema penale e le sue regole».

⁶⁷ CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1995, n. 149.

⁶⁸ RÉNE RÉMOND, *La secolarizzazione, Religione e società nell'Europa contemporanea*, Laterza, Bari-Roma, 1999.

⁶⁹ FRANCESCO ALICINO, *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, Cedam, Padova, 2011.

⁷⁰ STEFANO CANESTRARI, *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, cit., p. 31.

RIASSUNTO

L'articolo esamina il rapporto tra multiculturalismo e diritto, in specie i casi che involgono un conflitto normativo improprio, attesa la possibilità che l'agente commetta un fatto previsto come reato dalla norma, nonostante sia consentito o addirittura imposto dalle leggi. Nella ricerca di un criterio di valutazione volto a riconoscere una tradizione cultural-religiosa, il contributo evidenzia molteplici condotte in cui assume precipuo rilievo il *background* cultural-religioso dell'agente e che possono integrare, a seconda dei casi, reati di riduzione in schiavitù, contro la libertà sessuale o la persona, violenze in famiglia – ipotesi in cui si richiamano diverse pronunce che, approfondendo il caso del diritto di famiglia marocchino, negano qualsivoglia rilievo esimente al preteso esercizio di un diritto correlato a facoltà riconosciute dallo Stato di provenienza – o, ancora, fattispecie sintomatiche della partecipazione ad una cellula terroristica.

PAROLE CHIAVE

Identità culturale; reati; cultural defense

ABSTRACT

The article examines the relationship between multiculturalism and law. In particular, she focuses the attention on the case laws involving an improper regulatory conflict, which takes into account the fact that a person may commit an act that is envisaged as a crime by the law, while it is allowed or even imposed by rules of his/her culture of origin. In the search for an evaluation criterion capable of legally recognizing cultural-religious traditions, the Author highlights multiple behaviors in which the cultural-religious background assumes great importance and which can integrate, as the case may be, crimes of enslavement, against sexual freedom of persons, violence in the family (hypotheses in which various judicial pronouncements are invoked that, considering the case of the Moroccan family law, deny any exemption from the alleged exercise of a right related to faculties recognized by the State of origin) or, again, case law related to the participation in a terrorist cell.

KEY WORDS

Cultural identity; offenses; cultural defence